

Consiglio regionale del Lazio

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER LE ESIGENZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE MARIO ABBRUZZESE, ALLA DR.SSA OFELIA PALOMBO.

PREMESSO CHE:

- L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con deliberazione 08 novembre 2011 n. 96, ha conferito alla dr.ssa Ofelia Palombo l'incarico di prestazione d'opera intellettuale per le esigenze del Presidente del Consiglio regionale Mario Abbruzzese, ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e dell'allegato E del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale di seguito denominato Regolamento;
- Il Segretario generale Nazzareno Cecinelli ha elaborato e trasmesso con nota prot. n. 22287 del 23 novembre 2011, alla dr.ssa Ofelia Palombo, la proposta di incarico;
- la dr.ssa Ofelia Palombo ha accettato l'incarico, con nota acquisita agli atti con prot. 22502 del 25 novembre 2011;

TANTO PREMESSO

TRA

Il Segretario generale Nazzareno Cecinelli nato a Cori prov. Latina, il 28 marzo 1945, domiciliato per la carica in Roma, Via della Pisana n. 1301, il quale interviene ed agisce in rappresentanza del Consiglio regionale del Lazio - Cod. fisc. 80143490581

E


La dr.ssa Ofelia Palombo, nata a Sant'Elia Fiumerapido (FR) il 12 ottobre 1946, residente in Via G. Bruno n. 7, c.a.p. 03043, Cassino, prov. FR, Cod. fisc. PLMFLO46R52I321B

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Costituzione rapporto)

1. E' conferito l'incarico di prestazione d'opera intellettuale, per le motivazioni di cui in premessa, per le esigenze del Presidente del Consiglio regionale Mario Abbruzzese ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e dell'allegato E del Regolamento, alla dr.ssa Ofelia Palombo.



(Durata dell'incarico)

1. L'incarico di cui all'articolo 1 decorre dalla stipula del presente contratto ha la durata di un anno salvo proroga ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'allegato E al Regolamento.

Art. 3

(Oggetto)

1. L'oggetto della prestazione d'opera intellettuale consiste nell'elaborazione di uno studio e nel supporto al Presidente sulle tematiche inerenti le pari opportunità nei luoghi di lavoro con particolare attenzione al tema del lavoro delle donne, gap retributivo e al rispetto degli obiettivi di Lisbona per una maggiore presenza delle donne nel mercato del lavoro ed in particolar modo nell'ambito del Consiglio regionale.

Art. 4

(Obiettivi)

1. L'obiettivo di massima dell'incarico che la S.V. dovrà conseguire consiste nel supportare i lavori dell'Ufficio di presidenza e in particolare il Presidente sulle questioni legate al tema dei diritti e delle pari opportunità, sviluppando un approccio multidimensionale del "benessere equo e sostenibile" (Bes), che integri l'indicatore dell'attività economica, il Pil, con altri indicatori, compresi quelli relativi alle diseguaglianze (non solo di reddito) e alla sostenibilità economica, sociale e ambientale delle iniziative intraprese nell'ambito della Regione.

Art. 5

(Modalità di svolgimento)

1. La dr.ssa Ofelia Palombo espletterà l'incarico attraverso il supporto diretto al Presidente del Consiglio regionale Mario Abbruzzese.

Art. 6

(Obbligo di fedeltà)

1. E' fatto divieto di assumere incarichi che risultino incompatibili con i contenuti di lavoro che formano oggetto del presente contratto.



Art. 7

(Trattamento economico)

1. Di quantificare l'entità del compenso in euro trentamila/00 (30.000,00) da erogarsi in ratei trimestrali posticipati, previa presentazione di idonea documentazione ai fini fiscali.

2. Per la corresponsione dei ratei di cui al comma 1, il Presidente Mario Abbruzzese dovrà attestare il puntuale espletamento dell'incarico da parte del dr.ssa Ofelia Palombo.

Art. 8

(Risoluzione del rapporto di collaborazione)

1. Il contratto è altresì risolto, dato il carattere altamente fiduciario dell'incarico, in caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente del Consiglio regionale Mario Abbruzzese o con il venire meno del rapporto di fiducia.

Art. 9

(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Regolamento e, in via residuale, alle disposizioni contenute del Libro V, Titolo III, Capo I del codice civile ed alla vigente normativa nazionale in materia.

Art. 10

(Foro competente)

1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il foro di Roma.




Art. 11
(Registrazione)

1. Il presente contratto è esente da bollo (D.P.R. n. 642/72, tabella art. 25) e da registrazione ai sensi della parte II, articolo 10 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986. Esso fa stato tra le parti ed ha forza di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma,

L'esperto
(Ofelia Palombo)



Il Segretario generale,
(Nazzeno Cecinelli)

